



Città di Castenaso

SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE

UFFICIO UNICO SUAP

ORDINANZA SINDACALE N. 13 / 2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI IN ESSERE SU POSTEGGI DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DEI MERCATI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI. APERTURA A FAR DATA DAL 04/05/2020 E FINO AL TERMINE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.L. 06/02/2020 convertito con modifiche dalla legge 13/2020, il D.L. N. 09/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. 19/2020;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 : DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DPCM 01/04/2020, DPCM 10/04/2020, DPCM 26/04/2020;
- le Ordinanze emanate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020, 66 del 22/04/2020 e n. 69 del 24/04/2020;

RICHIAMATA altresì, la propria Ordinanza n. 9 del 19/03/2020 con la quale venivano adottate misure in materia per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure di contenimento e contrasto alle forme di assembramento di persone, con la quale fra l'altro, viene disposta la sospensione della vendita di generi alimentari nei mercati;

VISTO in particolare:

- l'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11.04.2020 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la

gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con il quale sono state disposte sul territorio regionale ulteriori misure di contenimento relative ai mercati;

- il punto 1 lett. f) dell'atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22/04/2020 dove è disposto: "Non sono sospesi (...) in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

PRESO ATTO che gli operatori dei mercati in generale, sono già organizzati attraverso forme partecipative degli operatori, Consorzi e loro associazioni, in grado di potere assumere un ruolo di coordinamento atto ad assumere, da parte degli operatori, le necessarie misure di contenimento del COVID-19 come impartite dalle disposizioni ad oggi emanate, nonché approntare e gestire le necessarie attrezzature per la conformità degli spazi e luoghi assegnati, sempre in conformità alle prescrizioni come già date;

RITENUTA la opportunità di allargare l'offerta di generi alimentari al fine anche di contenere le file che si determinano in prossimità degli esercizi commerciali in sede fissa, in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionarsi da parte della popolazione, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalle autorità nazionali e regionali;

DATO ATTO che allo stato sul territorio :

- è regolarmente istituito il mercato settimanale per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs 114/98 e L.R. 12/1999, che si svolge il mercoledì mattina nell'area pubblica adibita a parcheggio posta in vi XXI Ottobre angolo via dello Sport, all'interno del quale è distinto il settore alimentare ;
- è regolarmente istituito un mercato riservato a produttori agricoli "*Mercato Contadino*" che si svolge il martedì pomeriggio nella frazione di Villanova su parte del parcheggio pubblico antistante il civico 2 di via Villanova;
- è altresì regolarmente istituito un altro mercato riservato a produttori agricoli "*Mercato Contadino*" che si svolge il sabato pomeriggio nel Capoluogo piazza Zappelloni;

CONSIDERATO :

- che il mercato riservato al commercio su aree pubbliche, limitatamente ai prodotti esclusivamente alimentari, può attraverso con l'ausilio di attrezzature messe a disposizione dal Comune, conformarsi come spazi delimitati e recintati e, quindi, essere gestito e governato al pari di altri esercizi commerciali;
- che diversamente i mercati riservati alle aziende agricole sono svolti in aree la cui delimitazione e conformazione alle disposizioni sopra richiamate, non risultano al momento possibili in quanto necessitano di interventi onerosi e realizzabili solo in tempi più dilatati;

- che la riapertura dei mercati risulta in linea con i provvedimenti governativi e regionali, di garantire alla popolazione residente la necessità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, col minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa:

VALUTATO che è intenzione di questa Amministrazione consentire lo svolgimento anche dei mercati riservati alle aziende agricole, creandone le condizioni ed individuando allo scopo i seguenti spazi, strategici nel tessuto urbano, che costituiscono in modo utile e necessario, un punto di riferimento per gli acquisti e pertanto idonei :

- il mercato del Capoluogo del sabato pomeriggio, l'area adibita a parcheggio posta in Castenaso via XXI Ottobre angolo via dello Sport, nella quale si tiene il mercato settimanale;
- il mercato della frazione di Villanova del martedì pomeriggio, il parcheggio di proprietà comunale sito a lato della via B.Tosarelli indicativamente posto all'altezza del civico 326;

DATO ATTO che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, come indicato nel provvedimento dal Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22/04/2020, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

TENUTO CONTO che le misure citate dell'allegato 5 del DPCM del 10 aprile, che dovranno obbligatoriamente osservate sono le seguenti:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: (...)l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

RITENUTO dunque di poter dare corso alla riattivazione dei suddetti mercati, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE

1. la revoca dell'Ordinanza n. 9 del 19/03/2020 con la quale venivano adottate misure in materia per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ulteriori misure di contenimento e contrasto alle forme di assembramento di persone, limitatamente al punto f) del dispositivo ove veniva stabilita la sospensione della vendita di generi alimentari nei mercati cittadini e di posa dei banchi alimentari.
2. fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per le motivazioni di cui sopra, e con le misure a cautele di seguito riportate, sono riattivati :
 - il mercato settimanale del mercoledì mattina, in base agli orari e come stabilito dal vigente Regolamento e/o altri provenienti in materia di commercio su aree pubbliche, a far data dal 4 maggio 2020 e fino all'adozione di ulteriori provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza, e/o comunque al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, previa verifica da parte degli organi di vigilanza del rispetto delle misure di salvaguardia dello spazio specificamente recintato, nonché di contenimento – controllo accessi e distanziamento, uso mascherine e prodotti igienizzanti, ecc;
 - i mercati riservati alle aziende agricole del Capoluogo e della frazione di Villanova del lunedì pomeriggio, in base all'orario normalmente effettuato a far data dal 4 maggio 2020, e fino all'adozione di ulteriori provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza, e/o comunque al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, previa verifica da parte degli organi di vigilanza del rispetto delle misure di salvaguardia dello spazio specificamente recintato, nonché di contenimento – controllo accessi e distanziamento, uso mascherine e prodotti igienizzanti, ecc.
3. Di invidiare per lo svolgimento dei mercati riservati alle aziende agricole, per le motivazioni anzidette, le seguenti aree :
 - il mercato del Capoluogo del sabato pomeriggio, l'area di proprietà comunale adibita a parcheggio posta in Castenaso via XXI Ottobre angolo via dello Sport, nella quale si tiene il mercato settimanale;
 - il mercato della frazione di Villanova del martedì pomeriggio, il parcheggio di proprietà comunale sito a lato della via B.Tosarelli indicativamente posto all'altezza del civico 326.

Viene demandato ai Responsabili delle aree interessate di provvedere a quanto necessario affinché si concretizzi quanto sopra mettendo a disposizione eventuale materiale atto al contenimento (utilizzando transenne od altri separatori se necessari) per garantire l'osservanza delle misure di sicurezza sanitaria, in particolare la presenza di punti di ingresso ed uscita ben individuati.

Copia della presente ordinanza verrà comunicata ai soggetti come sopra richiamati, alle Associazioni dei settori economici qui interessati, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune dell'Unione Terre di Pianura.

La mancata osservazione delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 del D.L. n. 19/2020.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine tutte, sono incaricate dei necessari controlli e della corretta esecuzione del presente atto.

Lì, 30/04/2020

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

